

FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ETS

Carpenedolo (Bs)

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, scopo, patrimonio, mezzi ed organi

TITOLO II - Il Consiglio di Amministrazione

TITOLO III - Il Presidente

TITOLO IV - L'Organo di Controllo

TITOLO V - Revisione Legale dei Conti

TITOLO VI - Disposizioni generali

TITOLO VII - Norme transitorie

Premessa

Inizialmente denominata "Ente Casa di Riposo S. Maria del Castello" ed in seguito "Fondazione S. Maria del Castello - ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)", la "Fondazione S. Maria del Castello - ETS (Ente del Terzo Settore), persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trae la propria origine dalla fusione delle seguenti Opere Pie:

a) ENTE CASA DI RIPOSO DI CARPENEDOLO: - in precedenza "Ospedale Civile e Orfanatrofio" eretto in Ente Morale con decreto Reale 1° ottobre 1865, con decreto Prefettizio il 9 marzo 1939 n. 7712 denominato "Ricovero vecchi di Carpenedolo - Infermeria Acuti", venne declassato dalle funzioni di infermeria in osservanza allo spirito della legge n. 132 del 12/2/1968, sull'ordinamento Ospedaliero. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 in data 19/2/1971 assunse l'attuale denominazione di "Ente Casa di Riposo di Carpenedolo";

b) RICOVERO S. MARIA DEL CASTELLO: - eretto in Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica il 16 Ottobre 1954 n. 26015; conformemente alla domanda congiunta dei Presidenti di entrambe le Istituzioni presentata alla Regione Lombardia in data 20 febbraio 1973 e su deliberazione della Giunta Regionale, assunta in data 19 febbraio 1974 n. 6928, vista dalla Commissione di Controllo in seduta del 12 marzo 1974 (nr.spec.1464/1855) approvata con decreto n. 272 prot. 2147/73 dal Presidente della Regione Lombardia in data 29 aprile 1974.

Con configurazione di Ipab, ai sensi della legge 8.11.2000 n. 328, così come attuata dal DLGS 4.5.2001 n. 207 e dalla L.R. Lombardia 13.2.2003 n. 1 e successivo regolamento regionale 4.6.2003 n. 11, e trasformata in persona giuridica privata senza scopo di lucro, sarà soggetta alle disposizioni

del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, del Codice Civile e successive modificazioni nonché di cui agli artt. 12 e segg. del C.C. ed al presente statuto.

TITOLO I

Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi

ART. 1

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la Fondazione denominata "FONDAZIONE SANTA MARIA DEL CASTELLO ETS".

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione. I simboli che richiamano la tradizione cristiana non potranno essere, in alcun caso, rimossi da qualsiasi ambiente della Fondazione.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei Fondatori, dei Benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore.

Ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

La qualifica Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione della Fondazione rivolta al pubblico.

ART. 2

La Fondazione S. Maria del Castello ETS ha sede legale in Carpenedolo (BS), Via Laffranchi n. 13.

Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Nell'ambito territoriale della Regione Lombardia potrà definire sedi operative secondarie.

ART. 3

La Fondazione S. Maria del Castello ETS persegue esclusivamente finalità civiche, solidariste e di utilità sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is written in a cursive style and appears to read 'Giovanni Luzzi'. The second signature on the right is also cursive and appears to read 'Giovanni Luzzi'.

La fondazione, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel D.Lgs. n. 117/2017, persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ed ha lo scopo di offrire, secondo i propri mezzi, servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari con titolo di priorità di accesso ai servizi a favore delle persone residenti nel Comune di Carpenedolo, in conformità alla tradizione della Fondazione, con particolare considerazione per le persone adulte di ambo i sessi parzialmente o totalmente non autosufficienti e, in generale, per le persone in difficoltà.

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

La Fondazione, inoltre, può:

a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;

- b) *stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile della gestione associata di servizi e presidi;*
- c) *sottoscrivere accordi di programma, con fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza della Fondazione;*
- d) *valorizzare l'opera del volontariato;*
- e) *accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali-sanitarie ed eventualmente il loro assorbimento;*
- f) *promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;*
- g) *provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.*

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione può svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

ART. 4

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario in atti, come approvato dal Consiglio di Amministrazione e successive variazioni e integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- *acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;*



- *soppravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;*
- *contributi a destinazione vincolata.*

È comunque obbligo della Fondazione provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

ART. 5

La Fondazione S. Maria del Castello ETS persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

- a) del reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare;*
- b) dei proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;*
- c) di rette e tariffe versate da Enti o Persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogate dalla Fondazione;*
- d) di ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;*
- e) di ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017.*
- f) di Proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.*

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

ART. 6

Sono Organi della Fondazione S. Maria del Castello ETS:

- Il Consiglio di Amministrazione*
- Il Presidente*
- L'Organo di Controllo*

- l'Organo di Revisione Legale dei Conti, quando prescritto al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore o se previsto facoltativamente con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

Il Consiglio di Amministrazione

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette Membri, compreso il Presidente, così nominati: Al Sindaco del Comune di Carpenedolo spetta la nomina di sei membri, di ineccepibile rettitudine, di cui quattro proposti dalla maggioranza e due proposti dalle minoranze: è richiesto che almeno uno dei sei amministratori nominati sia di comprovata esperienza amministrativa.

Il Parroco di Carpenedolo (o suo delegato) è membro di diritto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri Membri il Presidente e il Vicepresidente.

ART. 8

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

ART. 9

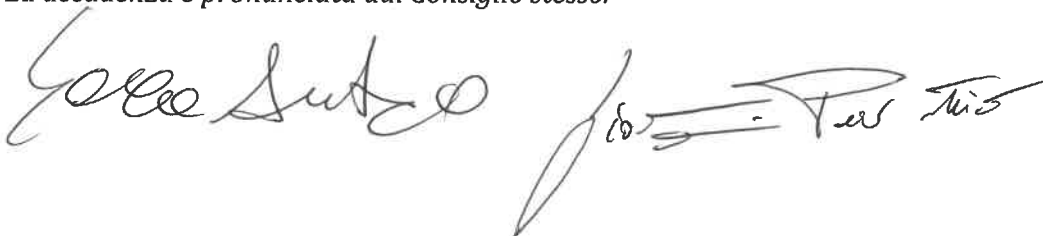
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro di diritto, che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati e, se nominati, decadono dal loro ufficio nei casi previsti dall'art. 2382 c.c.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.



In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione nel rispetto degli equilibri stabiliti all'art. 7; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai membri degli organi di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio di esercizio annuale.

Una seconda volta per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale.

Le adunanze sono indette sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri, con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze possono svolgersi anche in videoconferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazione.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Per l'alienazione del patrimonio immobiliare e per le modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza dei due terzi dei membri che lo compongono e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei membri in carica.

Il Segretario è il Direttore della Fondazione che provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 13

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Fondazione. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare, il Consiglio:

- *approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge.*
- *redige ed approva il bilancio d'esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Ente. In questo caso l'Organo Amministrativo deve indicare le ragioni della dilazione.*
- *delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;*
- *predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;*
- *delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;*
- *forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;*

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive, flowing style. The signature on the right is more stylized and includes the word 'Preti' followed by a number '5'.

- *nomina l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione Legale dei Conti;*
- *nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della Fondazione, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Direttore Generale;*
- *può individuare le attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017;*
- *delibera lo scioglimento della Fondazione.*

TITOLO III

Il Presidente

ART. 14

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella sua prima seduta e dura in carica per cinque anni.

Il Presidente non potrà essere rieletto per più di tre mandati consecutivi.

Analogamente il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, salvo revoca dall'incarico, da adottarsi con apposita deliberazione, previa presentazione di mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione. La revoca si intenderà approvata con il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;*
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;*
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;*
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;*
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;*

- f) *esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;*
- g) *sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con Istituzioni pubbliche e private; associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzata operante nel settore dei servizi alla persona;*
- h) *adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.*

Art. 16

Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano d'età.

TITOLO IV

L'Organo di Controllo

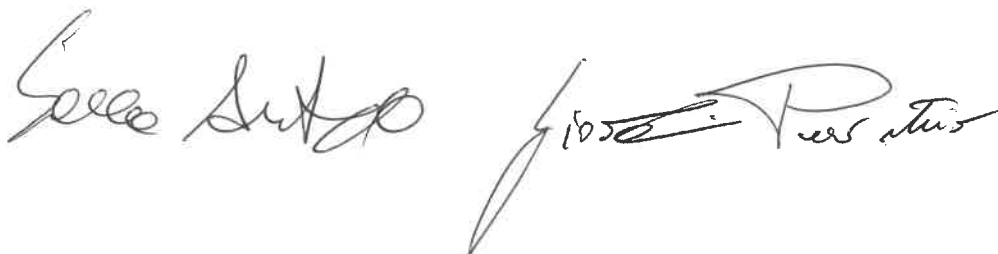
ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.



I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo e' incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo:

- informa il Consiglio di Amministrazione sui risultati dei controlli e delle verifiche effettuate;*
- informa immediatamente il Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza il Comune di Carpenedolo di ogni rilievo effettuato.*

TITOLO V

Revisione Legale dei Conti

ART. 18

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti puo' essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni ed e' rieleggibile senza limiti. La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti e' incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Disposizioni generali

ART. 19

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione. E' il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione degli schemi di bilancio. Dirige i servizi e gli uffici ed è a capo del personale, provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svolgendo le funzioni di Segretario verbalizzante.

ART. 20

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti nel rispetto delle norme in materia di lavoro sono fissati e disciplinati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Bilancio è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Ente. In questo caso l'Organo Amministrativo deve indicare le ragioni della dilazione.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017.

È fatto inoltre divieto di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.



ART 22

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 27 del C.C.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le indicazioni del Comune di Carpenedolo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VII

Norme transitorie

ART. 23

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno in cui la Fondazione è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi.

Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture della Fondazione saranno regolati da più atti esecutivi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e sue successive modifiche e/o integrazioni, della normativa in materia e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

